


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1734 del 5 SET. 2013

DIREZIONE Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione rimborso spese legali alla dipendente M.M. matricola 5390 - procedimento penale n. 781/2009 RGNR .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 5 SET. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 8 SET. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che la dipendente matricola n. 5390 richiedeva il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale, svoltosi per ragioni connesse al servizio, portante il numero 781/09 R.G.N.R., conclusosi con sentenza n. 174/12 del GUP del Tribunale di Ragusa di non doversi procedere "per il capo A) perché il fatto non sussiste" (come da documentazione allegata in busta chiusa per riservatezza);

VISTO l'art. 26 del C.C.N.L. Integrativo del Comparto Sanità 2000-2001 del 20.9.2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.1.2001, S.O., che prevede: "L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

VISTA la deliberazione n. 917 del 24.4.2013 a mezzo della quale è stato disposto il rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente per la propria difesa nella misura del minimo della tariffa Forense al tempo vigente e pari ad Euro 2.480,00 per onorari, oltre accessori di legge;

VISTA la deliberazione n. 664 del 22.3.2013 a mezzo della quale è stato disposto il rimborso delle spese legali sostenute da altro personale dipendente per la propria difesa nello stesso giudizio, autorizzando la maggiorazione degli onorari (ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 8.4.2004 n. 127) in considerazione della complessità della causa e delle questioni giuridiche trattate;

VISTA la nota dello Studio legale Garufi pervenuta il 24.7.2013 che, in nome e per conto della dipendente M.M. matricola 5390, nell'evidenziare tale situazione, rappresenta la identità della vicenda giudiziale e delle difese approntate per gli interessati, richiedendo, quindi, la liquidazione degli onorari nella stessa misura già accordata agli altri soggetti coinvolti;

RICHIAMATE la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della ex AUSL 7 e la successiva Circolare del 653 del 26.4.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense al tempo vigente e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

PRESO ATTO che, come verificato, la parcella si attesta sul doppio del minimo degli onorari della previgente tariffa penale e che, come sopra evidenziato, per equità di trattamento, si ravvisano gli estremi della particolare complessità di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 8.4.2004 n. 127;

RITENUTO che, sulla scorta delle superiori considerazioni, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute, detratto l'importo già versato in virtù ed esecuzione della deliberazione n. 917 del 14.4.2013, per il residuo importo di Euro 5.415,00 (Euro 7.895,00- Euro 2.480,00) a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e 12,50% spese imponibili;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente matricola n. 5390 ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2000-2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 1.2.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.4.2002 della ex AUSL 7, autorizzando tale rimborso al doppio del minimo degli onorari previsto dal vigente Tariffario Forense;
- Per l'effetto, corrispondere in favore della predetta dipendente MATRICOLA 5390 l'importo di Euro 7.666,00 per onorari a titolo di rimborso spese legali sulla parcella dello Studio legale Garufi;
- Autorizzare la relativa spesa a gravare sul conto di costo "RIMBORSI AL PERSONALE" n. 50202011607.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	962127		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	 flaw	